



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699028 FAX 080/5699024
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804
MAIL : cp.bari@lnd.it
PEC : delegazionebari.puglia@lnd.it
SITO INTERNET: <http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari>

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 46 del 12 giugno 2025

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 306 del 12.06.2025 del Comitato Regionale Puglia

COMUNICATO UFFICIALE N. 317/A DEL 7 GIUGNO 2025

Oggetto: Modificare gli artt. 94 ter e 94 septies, delle NOIF.

In allegato si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 317/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

COMUNICATO UFFICIALE N. 318/A DEL 7 GIUGNO 2025

Oggetto: Modifiche alle Norme Transitorie del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

In allegato si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 318/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

COMUNICATO UFFICIALE N. 499/AA DELL'11 GIUGNO 2025

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 688 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. A. GRASSO avente ad oggetto la seguente condotta:

A. GRASSO, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Bari all'epoca dei fatti, in violazione:

a) dell'art. 42, commi 1 e 3, lett. a) e i) del vigente Regolamento A.I.A. sia in via autonoma che in riferimento agli artt. 5, comma 6, e 6.1, punto 3, del vigente Codice Etico A.I.A., per avere lo stesso riportato in maniera non veridica sul proprio referto di gara, relativo all'incontro Pellegrino Sport - Intesa Sport Club Bari del 17.11.2024, valevole per il campionato Under 17 provinciali, la seguente circostanza: "tutti i tesserati presenti sul terreno di gioco, di entrambe le compagini, abbandonavano lo stesso per proseguire la rissa sugli spalti";
b) dell'art. 42, comma 1 e 3, lett. a) e f) del vigente Regolamento A.I.A., per avere lo stesso, in occasione dell'udienza del 19.12.2024 avanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale Puglia, confermato quanto dichiarato nel referto di gara relativo all'incontro Pellegrino Sport - Intesa Sport Club Bari del 17.11.2024, valevole per il campionato Under 17 provinciali, nonostante la non veridicità dei fatti ivi riportati;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal

seguinte soggetto:

□ Sig. A. GRASSO;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:

-2 (due) mesi di sospensione per il Sig. A. GRASSO; si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

COMUNICATO UFFICIALE N. 500/AA DELL'11 GIUGNO 2025

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 633 pfi 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Valentina RUSSO, e della società ASD TIME OUT ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

Valentina RUSSO, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Time Out Academy, in violazione: a) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere la stessa ricevuto il giorno 18 settembre 2024 la somma di euro 450,00 dalla madre del calciatore minore sig. F.M.A. per consentire a quest'ultimo di svolgere attività nella stagione sportiva 2024 – 2025 nel settore giovanile della società dalla stessa rappresentata, nonché per l'acquisto del kit sportivo mai ricevuto, senza tuttavia provvedere al tesseramento del calciatore minore e senza provvedere poi alla restituzione della somma ricevuta; b) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere la stessa ricevuto la somma complessiva di euro 450,00 (attraverso nr. 3 bonifici datati rispettivamente 12.9.2024, 28.10.2024 e 14.11.2024) dal padre del calciatore minore sig. L.G. per consentire a quest'ultimo di svolgere attività nella stagione sportiva 2024 – 2025 nel settore giovanile della società dalla stessa rappresentata, nonché per l'acquisto del kit sportivo mai ricevuto, senza tuttavia provvedere al tempestivo tesseramento del calciatore minore e senza provvedere poi alla restituzione della somma ricevuta; la sig.ra Russo, poi, solo in data 4 novembre 2024 ha provveduto al tesseramento del minore per la società dalla stessa rappresentata, apponendo lei le firme non veridiche riferibili al calciatore ed ai suoi genitori sulla richiesta di tesseramento; ASD TIME OUT ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata la Sig.ra Valentina Russo;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

□ Sig.ra Valentina RUSSO,

□ Società ASD TIME OUT ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Valentina Russo;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; – rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

□ 6 (sei) mesi di inibizione per la Sig.ra Valentina RUSSO,

□ € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD TIME OUT ACADEMY; si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

COMUNICAZIONI L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 306 del 12.06.2025 del Comitato Regionale Puglia

CIRCOLARE N. 66 DEL 6 GIUGNO 2025

Oggetto: Dipartimento per lo Sport - Sport bonus 2023 - Apertura 1A finestra 5 giugno 2025

In allegato si pubblica la Circolare n. 66 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

CIRCOLARE N. 67 DEL 10 GIUGNO 2025

Oggetto: Modifica intervenuta agli artt. 94 ter e 94 septies, NOIF, nonché alla Norma Transitoria del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, di cui ai Comunicati Ufficiali FIGC n° 317/A e 318/A del 7 giugno 2025.

In allegato si pubblica la Circolare n. 67 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI

MODALITÀ TECNICHE FASI FINALI - PLAYOFF

- Le gare di **QUARTI DI FINALE** sorteggiate Lunedì 19 maggio sono state sorteggiate e, contestualmente, è stato definito anche il tabellone per le semifinali.
- Per le Categorie Under 17 e Under 14 le società prime classificate saranno accoppiate, tramite sorteggio, ad una seconda classificata giocando in casa il quarto di finale. Mentre per il campionato Under 15 verrà effettuato un sorteggio integrale tra tutte le società qualificate.
- Contestualmente verrà definito anche il tabellone per le semifinali, come da schema sopra riportato.
- Durata dei tempi di gioco:

- 45' ciascuno (Allievi Under 17);
- 35' ciascuno (Giovanissimi Under 15-14).
- Qualora persistesse la situazione di parità alla fine dei tempi regolamentari si svolgeranno i tempi supplementari:
 - 15' ciascuno (Allievi Under 17);
 - 10' ciascuno (Giovanissimi Under 15-14).

In caso di ulteriore parità alla fine dei tempi supplementari si stabilirà la vincente mezzo tiri di rigore.

- Le Finali dei Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15-14 della stagione sportiva 2024/2025 avranno, presumibilmente, luogo domenica 8 giugno 2025 presso un impianto messo a disposizione dalle Delegazione LND di Bari.

DISCIPLINA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle Società partecipanti alle Fasi Finali dei Campionati Allievi Under 17-16 e Giovanissimi Under 15-14 Dilettanti per quanto riguarda le disposizioni sulle squalifiche e sulle ammonizioni dei calciatori:

1. SQUALIFICHE

- Le giornate di squalifica, comminate al termine della Seconda Fase dei Campionati Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, dovranno essere scontate nelle gare relative alle rispettive Fasi Finali. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le squalifiche maturate dai calciatori tesserati con le squadre vincenti di entrambe le categorie, che dovranno essere scontate nelle gare relative alle Fasi Finali dei Campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi Dilettanti;
- Le giornate di squalifica accumulate al termine dei Campionati Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, per le società che non partecipano alle Fasi Finali, e i residui di squalifica accumulati al termine delle Fasi Finali DOVRANNO ESSERE SCONTATE COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 19 C.G.S..

2. AMMONIZIONI

- Le ammonizioni accumulate dai giocatori nelle gare relative ai Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti saranno azzerate prima delle Fasi Finali valide ai fini dell'assegnazione del titolo di Campione Allievi Under 17-16 e/o Giovanissimi Under 15-14 Dilettanti.
- Durante le Fasi Finali, fermo restando l'automatismo in caso di espulsione, i tesserati scontano una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 150/A DEL 15 gennaio 2025

C ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle fasi finali dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi (stagione sportiva 2024/2025);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

delibera

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara; – il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza.
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

Art. 19 Esecuzione delle sanzioni

1. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione.
2. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse è presentato ricorso, salva l'adozione, su richiesta del reclamante di un provvedimento di sospensione cautelare.
3. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.
4. Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, **si scontano nelle rispettive competizioni**. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.
5. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali nonché per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, comma 1, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'organo di giustizia sportiva.
6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni.
7. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non 23 possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, **ai sensi dell'art. 21, commi 6 e 7**.
8. Per le sole gare di play-off e play-out della LND: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, **ai sensi dell'art. 21, comma 6**.
9. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci, altresì, nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

PROGRAMMA GARE

UNDER 14

QUARTI DI FINALE

25/05/2025

SEMIFINALI

1/06/2025

FINALE

14/06/2025

ACCADEMIA CALCIO MOLA

ACCADEMIA CALCIO MOLA

EVOLUTION ALTAMURA

ACCADEMIA CALCIO MOLA

TORITTO

BALSIGNANO SS

BALSIGNANO SS

CAMPO DA DESTINARSI
A CURA DELLA DEL. DI BARI

REAL OLIMPIA TERLIZZI

**REAL OLIMPIA
TERLIZZI**

ACADEMY GRAVINA

LA QUERCIA

INTESA CALCIO BARI

LA QUERCIA

LA QUERCIA

FINALE

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
LA QUERCIA	ACCADEMIA CALCIO MOLA	A	15/06/2025 10:00	CAM COMN."RUGGERI SCIANNI"E.A	ALBEROBELLO

La gara ha una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno). In caso di parità 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno in caso di ulteriore parità tiri di rigore.

RISULTATI

UNDER 17 FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/06/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
WONDERFUL BARI S.SPIRITO	- SANTERAMO CALCIO	4 - 1

La società **WONDERFUL BARI S. SPIRITO** vince il **Campionato UNDER 17 Stagione sportiva 2024/2025 della Delegazione di Bari**. Alla stessa giunga il plauso del Delegato Provinciale e di tutti i componenti della Delegazione di Bari.

UNDER 15 FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/06/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
FOOTBALL ACQUAVIVA	- MOLFETTA CALCIO SSD ARL	1 - 3

La società **MOLFETTA CALCIO** vince il **Campionato UNDER 15 Stagione sportiva 2024/2025 della Delegazione di Bari**. Alla stessa giunga il plauso del Delegato Provinciale e di tutti i componenti della Delegazione di Bari.

UNDER 14 FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
ACCADEMIA CALCIO MOLA	- BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	7 - 1
(1) REAL OLIMPIA TERLIZZI	- LA QUERCIA	0 - 2

(1) - disputata il 04/06/2025

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, Avv. Giovanni Vincenti, assistito dai sostituti avv.ti Nicola De Mola e Giacomo Cuonzo, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Dr. Nicola Marzella (Delegato della Sezione AIA di Bari) nella riunione del 10 giugno 2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 FASE 2

GARE DEL 8/ 6/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BUNGARO DANIELE (SANTERAMO CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TELESCA MANUELE (SANTERAMO CALCIO)

DE DONATO DOMENICO (WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 FASE 2

GARE DEL 8/ 6/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VITALE PIETRO ROBERTO (MOLFETTA CALCIO SSD ARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CASUCCI DOMENICO (FOOTBALL ACQUAVIVA)

Proferiva frase irraguardosa ed offensiva nei confronti del Direttore di gara. (Art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TAFURI GIANANDREA (FOOTBALL ACQUAVIVA)

D ELIA CHRISTIAN (MOLFETTA CALCIO SSD ARL)

SUMMO MATTIA (MOLFETTA CALCIO SSD ARL)

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 16/6/2025.

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dal seguente sito internet:

<http://www.Indpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari>

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 12 giugno 2025.**

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLO'

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 317/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica degli artt. 94 *ter* e 94 *septies*, delle NOIF;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 maggio 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 94 *ter* e 94 *septies*, delle NOIF, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 94 ter</p> <p>Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND</p>	<p style="text-align: center;">Art. 94 ter</p> <p>Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND</p>
<p>1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi. Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>

comma non è consentito e non sarà accettato. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive. I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di

3. INVARIATO

4. INVARIATO

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità

<p>Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati Nazionali dilettantistici di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.</p>	<p>della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati Nazionali dilettantistici di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.</p> <p>Norma transitoria</p> <p>La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 5, dell'art. 94 ter, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.</p>
<p align="center">Art. 94 septies</p> <p>Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5</p>	<p align="center">Art. 94 septies</p> <p>Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5</p>
<p>1. I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I giocatori/giocatrici tesserati/e con società</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>

partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi. Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive. I contratti di lavoro sportivo

3. INVARIATO

4. INVARIATO

degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

5. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

6. Il pagamento ai giocatori/giocatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai fini dell'ammissione delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati Nazionali dilettantistici maschili e femminili di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura

5. INVARIATO

6. Il pagamento ai giocatori/giocatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai fini dell'ammissione delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati Nazionali dilettantistici maschili e femminili di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura

collegiale.

collegiale.

Norma transitoria

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 6, dell'art. 94 septies, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 318/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica alle Norme Transitorie del Regolamento della Lega stessa;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 maggio 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alle Norme Transitorie del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><u>NORME TRANSITORIE</u></p> <p>1. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.;</p> <p>2. Il nuovo comma 3, dell'art. 1, relativo all'istituzione presso la L.N.D. della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque entra in vigore dal 1° Marzo 2025;</p> <p>3. Le modifiche all'art. 20 relative all'abrogazione della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque nell'ambito della Divisione entrano in vigore dal 1° Marzo 2025;</p> <p>4. Le Società immobiliari operanti in virtù di quanto disposto all'art. 16, comma 1, e all'art. 18, comma 1, del presente Regolamento continueranno a svolgere le proprie funzioni fino all'esaurimento dei rispettivi compiti e attività;</p> <p>5. Il nuovo comma 5, dell'art. 52, non si applica ai soggetti già nominati con la qualifica di Dirigenti Onorari della L.N.D. alla data di entrata in vigore della relativa norma. Gli stessi sono, pertanto, elevati al livello onorifico più alto rispetto a quello regionale, senza necessità di ulteriori requisiti.</p>	<p style="text-align: center;"><u>NORME TRANSITORIE</u></p> <p>1. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.;</p> <p>2. Il nuovo comma 3, dell'art. 1, relativo all'istituzione presso la L.N.D. della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque entra in vigore dal 1° Marzo 2025;</p> <p>3. Le modifiche all'art. 20 relative all'abrogazione della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque nell'ambito della Divisione entrano in vigore dal 1° Marzo 2025;</p> <p>4. Le Società immobiliari operanti in virtù di quanto disposto all'art. 16, comma 1, e all'art. 18, comma 1, del presente Regolamento continueranno a svolgere le proprie funzioni fino all'esaurimento dei rispettivi compiti e attività;</p> <p>5. Il nuovo comma 5, dell'art. 52, non si applica ai soggetti già nominati con la qualifica di Dirigenti Onorari della L.N.D. alla data di entrata in vigore della relativa norma. Gli stessi sono, pertanto, elevati al livello onorifico più alto rispetto a quello regionale, senza necessità di ulteriori requisiti.</p>

	<p>6. La disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 31, comma 2, lett. e), del presente Regolamento, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.</p>
--	---



Roma, 6 giugno 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 66

Oggetto: Dipartimento per lo Sport – Sport bonus 2023 – Apertura 1[^] finestra 5 giugno 2025

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 21-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 21 – 2025

Oggetto: Dipartimento per lo Sport – Sport bonus 2023 – Apertura 1^a finestra 5 giugno 2025

E' stata pubblicata sul sito del Dipartimento per lo Sport, la comunicazione che dalle ore 12 del 5 giugno 2025 e fino alle ore 23,59 del 5 agosto 2025, è attiva la piattaforma *online* per l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023.

Come venne già riportato da questa LND con la Circolare n. 9 del 6 luglio 2023, l'art. 37 del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, stabilì che il credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo di cui all'art. 81 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, concesso nella misura del 50% degli investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti, tra l'altro, delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, iscritte al CONI – ora al RASD - e che svolgono attività sportive giovanili, ad esclusione dei soggetti che hanno optato per la Legge n. 398 del 1991, potesse essere concesso anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023.

I soggetti beneficiari devono certificare di svolgere attività giovanile.

L'investimento deve essere di importo non inferiore a 10 mila euro e va rivolto ai soggetti con ricavi, di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, relativi al periodo 2022, almeno pari a 150 mila euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% per gli investimenti effettuati a decorrere da 1°luglio e fino al 30 settembre 2023 (terzo trimestre 2023).

La domanda di riconoscimento del suddetto contributo può essere effettuata tramite una piattaforma *online* attivata dalle ore 12 del 5 giugno 2025 alle ore 23,59 del 5 agosto 2025.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse o fuori tempo.

A seguito della presentazione della domanda l'utente potrà seguire lo stato di lavorazione della propria istanza.

Il Dipartimento per lo Sport precisa che questa fase riguarda **esclusivamente** le richieste afferenti al terzo trimestre 2023 e **non già al 2024**, che sarà oggetto di una successiva procedura.

Per quanto riguarda quest'ultima annualità, si ricorda che l'art. 4 del D. L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha stabilito che il medesimo credito d'imposta è concesso anche agli investimenti effettuati, con le medesime condizioni di cui sopra, dal 9 agosto al 15 novembre 2024.



Roma, 10 giugno 2025

Ai Comitati Regionali

Ai Comitati Provinciali Autonomi
di Trento e di Bolzano

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 67

La presente Circolare **annulla e sostituisce** la Circolare LND n° 63 del 22 maggio 2025, attesa la modifica intervenuta agli artt. 94 ter e 94 septies, NOIF, nonché alla Norma Transitoria del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, di cui ai Comunicati Ufficiali FIGC n° 317/A e 318/A del 7 giugno 2025 (corrispondenti al Comunicato Ufficiale LND n° 530 del 7 giugno 2025). Ciò premesso, si ritiene opportuno rammentare ai Comitati, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque in indirizzo, il disposto di cui ai novellati artt. 94 ter e successivi, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati ai fini dell'iscrizione ai Campionati di competenza delle rispettive Associate.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali, pubblicate **entro il 31 Maggio 2025**, le Società inadempienti non potranno essere ammesse al Campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026 qualora le pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato. Il termine del **31 Maggio 2025** si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025.

Le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Dipartimento/Divisione competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio 2025 e alla decisione pubblicata entro la stessa data del 31 Maggio, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente. **In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza.**

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati nazionali dilettantistici 2025/2026 di competenza, nonché delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati nazionali dilettantistici maschili e femminili 2025/2026 di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di Maggio della precedente stagione sportiva 2024/2025, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

ADEMPIMENTI IN CAPO AI COMITATI, ALLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE E AI DIPARTIMENTI INTERREGIONALE E CALCIO FEMMINILE

I Comitati Regionali dovranno trasmettere **entro il 30 Giugno 2025** al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque una attestazione contenente le posizioni relative alla insussistenza di pendenze debitorie, ovvero alla esistenza di eventuali pendenze economiche e a situazioni debitorie, nei confronti di Enti federali, Società e tesserati, con riferimento alle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque all'esito della corrente Stagione Sportiva 2024/2025.

Il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque, a conclusione della corrente Stagione Sportiva 2024/2025 e relativamente ai casi di retrocessione di proprie Società ai Campionati Regionali 2025/2026, dovranno invece trasmettere al Comitato Regionale competente, **entro il 30 Giugno 2025**, una attestazione contenente le posizioni delle stesse Società e relativa alla insussistenza di pendenze debitorie, ovvero alla esistenza di eventuali pendenze economiche e a situazioni debitorie, nei confronti di Enti federali, Società e tesserati.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete